

B

COMUNE DI BONIFATI
Provincia di Cosenza

O - ORIGINALE
U - COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA.

L'anno millenovecentonovantacinque addi Venti del mese di Ottobre alle ore 9,00 nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

1-GERACE Roberto-Sind. Presente	10-PUGLIANO Francesco.. Presente
2-LAINO Attilio..... Assente	11-GROSSO Battista..... Presente
3-LALIA Antonio..... Presente	12-RIZZO Guido..... Presente
4-MOLLO Antonio G... Presente	13-DE BRASI Mario..... Presente
5-SARRO Raul Presente	14-RUGIERO Settimio.... Assente
6-GARBATO Rosa..... Assente	15-QUINTIERO Leonardo.. Assente
7-BORRELLI Antonio.. Assente	16-TOTO Egidio Assente
8-OLIVIERO Rosario... Presente	17-ARCURI Mario..... Presente
9-AMABILE Francesco.. Presente	

ASSEGNATI N. 16
IN CARICA N. 16

PRESENTI N. 11 (compr. il Sindaco)
ASSENTI N. 6

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale assume la presidenza il Dr. Roberto GERACE nella sua qualità di Sindaco. Assiste il Segretario Comunale Dr. Luigi ANTONUCCI.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

Comitato Municipale di Controllo
N. 9273
16 NOV 1995

Il Comitato nella seduta del
sentito il relatore
NON RILEVA VIZI

Cosenza, ..
Il SEGRETARIO
(f.to)
P.C.
Il SEGRETARIO

[Handwritten signature]



IL PRESIDENTE
(f.to)
[Handwritten signature]

I N D I C E		
ART. 1	Area di competenza e competenza	19
ART. 2	Definizione di rifiuti e assimilati	19
ART. 3	Definizione di rifiuti speciali	19
ART. 35	Area ad	19
TITOLO I -- DISPOSIZIONI GENERALI		
ART. 27	Disposizioni diverse	19
ART. 28	Area di sosta temporanea e ad uso speciale	20
ART. 21	Oggetto del Regolamento	Pag. 23
ART. 32	Definizione e Classificazione dei rifiuti	" 23
ART. 33	Definizione e natura dello smaltimento	" 6
ART. 4	Principi generali	" 28
ART. 5	Gestione dei servizi - competenze	" 28
ART. 6	Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilabili	" 9
ART. 7	Obblighi dei produttori di rifiuti speciali tossici e nocivi	" 9
ART. 8	Divieti e criteri di comportamento	" 9
ART. 9	Ordinanze contingibili ed urgenti	" 10
ART. 10	Forme di gestione	" 10

RIFIUTI E SANZIONI

TITOLO II - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI		
ART. 10	Definizione	" 11
ART. 11	Definizione	" 11
ART. 12	Conferimento	" 11
ART. 13	Raccolta	" 14
ART. 14	Trasporto	" 15
ART. 15	Trattamento	" 15

TITOLO III - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 16	Definizione	" 16
ART. 17	Raccolta, trattamento e spazzamento	" 16
ART. 18	Criteri per la definizione delle aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni	" 16
ART. 19	Contenitori portarifiuti	" 17
ART. 20	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private	" 17
ART. 21	Pulizia dei terreni non edificati	" 17

ART.22	Pulizia dei Mercati....."	17
ART.23	Aree occupate da pubblici esercizi....."	18
ART.24	Carico e Scarico di merci e materiali....."	18
ART.25	Pozzetti stradali - grigliati....."	19
ART.26	Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche....."	19
ART.27	Disposizioni diverse....."	19
ART.28	Aree di sosta temporanea e ad uso speciale....."	20
ART.29	Altri servizi di pulizia....."	20
ART.30	Sgombero di neve....."	20
ART.31	Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicate....."	21
ART.32	Asporto di scarichi abusivi....."	21

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 30 settembre 2001, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità all'art. 39 del D.Lgs. n. 267 del 30 settembre 2001, n. 267.

TITOLO IV - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

ART.32 - I limiti relativi ai CONTROLLI E SANZIONI sono quelli previsti dal D.P.R. n. 157/1984 e successive modificazioni ed integrazioni.		
ART.33	Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti Comunali....."	22
ART.34	Controlli....."	22
ART.35	Accertamenti....."	22
ART.36	Sanzioni....."	22
ART.37	Rinvio....."	23
ART.38	Norma transitoria....."	23
ART.39	Entrata in vigore....."	23

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Rifiuti urbani interni Art. 1. oggetti costituiti dai rifiuti domestici **OGGETTO DEL REGOLAMENTO** fabbricati e insediamenti abitativi e da altri insediamenti civili in genere.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'interociclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e delle raccolte differenziate nel territorio comunale.

2. Esso viene adottato ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) ai rifiuti radioattivi, disciplinati dalle norme del D.P.R. 185/1964 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;

c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate in attività agricole; stallatico, letame, spazzatura di giardini e altre;

d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni;

e) alle emissioni in atmosfera, disciplinate dalla legge 13 luglio 1976, n. 615 e D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e relativi regolamenti di attuazione;

f) ai materiali esplosivi.

ART. 2

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ferma restando la classificazione dei rifiuti in rifiuti urbani, rifiuti speciali e rifiuti tossici e nocivi e le relative declaratorie, di cui all'art. 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente

regolamento si individuano le seguenti categorie:

A) URBANI

B) SPECIALI

C) TOSSICO-NOCIVI

A) RIFIUTI URBANI

A.1- Rifiuti urbani interni non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici ordinari derivanti da fabbricati e insediamenti abitativi e da altri insediamenti civili in genere.

A.2- Rifiuti urbani interni ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico od d'arredamento, provenienti da abitazioni od altri insediamenti civili, che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti interni non ingombranti.

A.3- Rifiuti urbani pericolosi: costituiti ai sensi del punto 1.3 della deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27 luglio 1984 da: pile e batterie; prodotti, residui di prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F"; prodotti farmaceutici.

Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi di cui al citato punto 1.3 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.

A.4- Rifiuti urbani di giardini privati: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia, spazzamento di giardini ed aree cortilive di insediamenti abitativi e analoghi.

A.5- Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.

B) RIFIUTI SPECIALI

B.1- Residui derivanti da lavorazioni industriali a loro volta suddivisi in:

B.1.1- Rifiuti di cui al punto B.1 che rispondendo ai requisiti previsti al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Ministeriale in data 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni sono ammessi allo smaltimento finale negli impianti di discarica di I categoria.

B.1.2-Rifiuti di cui al punto B.1 che non rispondendo ai requisiti previsti al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Ministeriale in data 27 luglio 1984 non sono ammessi allo smaltimento in impianti di discarica di I categoria.

B.2- Residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio.

Tali rifiuti si suddividono in:

B.2.1-Residui assimilati a rifiuti solidi urbani per tutto il ciclo di smaltimento; si intende per ciclo di smaltimento il complesso delle attività definite dall'art. 23 del presente regolamento. Ai sensi della legge 146/94 sono tali i rifiuti speciali indicati al punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché gli accessori per l'informatica.

B.2.2-Residui assimilati ai rifiuti solidi urbani solo ai fini dello smaltimento finale. Sono tali i rifiuti speciali non rientranti nella categoria della voce precedente purché ricorrano le condizioni di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 della citata delibera 27 luglio 1984.

B.2.3- Residui che per qualità merceologica, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

B.3- Residui provenienti da ospedali, case di cura ed affini

C) RIFIUTI INFIAMMABILI E ESPLODIBILI

Tali rifiuti si suddividono in:

B.3.1-Rifiuti di origine sanitaria assimilati agli urbani:

a) Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini da:

a)-Rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti, nonché i residui cartacei prodotti presso i servizi amministrativi, gli imballaggi ed i contenitori fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari.

b)-Rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che (su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive.

c)-Rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, come convertito con legge 10 febbraio 1989, n. 45, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei

rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive o da strutture comunque destinate alla loro cura. Tali rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani solo ai fini dello smaltimento finale per termodistruzione.

B.3.2 - Rifiuti ospedalieri trattati: conferimento e di raccolta finalizzata al separato conferimento di singole tipologie di rifiuti. Rifiuti espressamente esclusi dall'assimilabilità ai rifiuti urbani ai sensi del precedente punto B.3.1 lettere b) e c) - e purché sottoposti a trattamento di sterilizzazione.

Tali rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani solo ai fini dello smaltimento finale per termodistruzione.

B.3.3 - Rifiuti ospedalieri non assimilati agli urbani:

Non sono assimilati agli urbani, i rifiuti sanitari non elencati nelle voci precedenti.

B.4 - Materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti.

B.5 - Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

B.6 - Residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti o derivanti dalla depurazione degli effluenti.

C) RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Costituiti da: residui di lavorazioni industriali; residui di attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio; da rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e affini; da residui dell'attività di trattamento rifiuti e di depurazione degli effluenti che corrispondano ai requisiti fissati dal punto 1.2 e relative tabelle 1.1, 1.2, 1.3 della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 3

DEFINIZIONE E NATURA DELLO SMALTIMENTO

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, si intende, per smaltimento, il complesso delle attività sottelencate:

a) - Conferimento

Le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di rac-

colta da parte del produttore.

b)-Raccolta

Le operazioni di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto, nelle sue varie fasi, costituisce, prominentemente, attività di pubblico interesse. (art. b.1) Raccolta differenziata, con i seguenti principi generali: Forma particolare con tecnica di conferimento e di raccolta finalizzata al separato conferimento di singole tipologie di rifiuti, con l'ausilio di specifiche dotazioni strumentali e/o impiantistiche finalizzate a: passare e la sicurezza della collettività - al riciclaggio; ingoli; - al riutilizzo; e garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie; - al reimpiego; ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, - al trattamento separato e/o smaltimento.

c)-Riciclaggio

Ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti, dalla vita e di pianificazione urbanistica e territoriale.

d)-Riutilizzo

Ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dei rifiuti.

e)-Reimpiego

Ogni azione intesa a riutilizzare materiale separato dai rifiuti nella stessa funzione iniziale (vuoto da rendere), o come materia prima per la produzione di rifiuti, nonché ad attuare raccolta differenziata.

f)-Trattamento separato e/o smaltimento

Le operazioni di termodistruzione dei rifiuti e di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, la innocuizzazione, l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interramento controllato.

g)-Cernita

Le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi.

h)-Spazzamento

Le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime e sulle rive dei fiumi.

i)-Trasporto

Le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o impianto al luogo di trattamento.

ART. 4

PRINCIPI GENERALI

1. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce preminente attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali: definizione di cui al precedente art. 3 nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel successivo art. 12.

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale; smaltimento
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

2. Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

ART. 5

GESTIONE DEI SERVIZI - COMPETENZE

1. I servizi di smaltimento dei rifiuti urbani nelle varie fasi indicate dal precedente art. 3, sono di competenza obbligatoria del Comune che le esercita con diritto di privativa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 915/82.

2. Per la gestione dei servizi relativi ai rifiuti non rientranti negli urbani ed assimilati, può, il Comune, costituire dei servizi pubblici integrativi ai sensi dell'art. 39, della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

3. Il Comune attualmente provvede a gestire i servizi di cui ai precedenti due commi mediante SERVIZIO IN ECONOMIA.

4. Per lo svolgimento coordinato dei servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti, possono essere stipulate apposite convenzioni con altri Enti, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 6
ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI
DI RIFIUTI URBANI O ASSIMILABILI

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilati le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 3 nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel successivo art. 12, in caso di insussistenza di motivi igienico-sanitari ed ambientali - con propria ordinanza - previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati - oppure lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

ART. 7
OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI TOSSICI E NOCIVI

1. I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti tossici e nocivi hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute:

- nel D.P.R. 915/82;
- nella Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984;
- nel D.L. 9 marzo 1988, n. 397, convertito, con modifiche, nella legge 9 novembre 1988, n. 475;
- nelle disposizioni regionali e provinciali.

3. Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, dovranno essere rispettati:

- eventuali prescrizioni dell'Amministrazione provinciale che è l'Autorità preposta all'attività di smaltimento dei rifiuti;
- le separazioni di stoccaggio di ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto anche in relazione ad eventuali trattamenti-interventi preventivi;
- il conferimento dei rifiuti di cui al comma precedente deve essere eseguito in appositi contenitori ed attrezzature;
- è tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei cassonetti o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento.

ART. 8
DIVIETI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

1. E' vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi ri-

fiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

2. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale.

3. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali - con propria ordinanza - previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati - dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita.

5. L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.

6. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo sarà punita ai sensi del seguente Titolo IV.

ART. 9

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, sentito il parere del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. competente, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente i Ministri della Sanità e dell'Ambiente e la competente Autorità regionale.

2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

ART. 10

FORME DI GESTIONE

1. Le attività di smaltimento di cui ai titoli II e III del presente regolamento vengono esplicitate dal Comune mediante GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA O IN APPALTO.

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

Per i rifiuti di cui al punto 1 del sedicesimo articolo, possono essere previste anche modalità di conferimento diverse dettate e pubblicizzate dal gestART del servizio.

Non possono essere Definito insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:

- i rifiuti ipresente Titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati così specificati:

- i rifiuti tossici e nocivi;

1) i rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; e

2) i rifiuti ingombranti quali i beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in generale;

3) i residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio di cui al punto B.2.1 art. 2;

4) i rifiuti urbani pericolosi come definiti dall'art. 2 punto A.3 del presente regolamento. I ben chiusi per impedire la dispersione e debbono essere conservati, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso eppure immettaria nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

ART. 12

Qualora sia effettuato il conferimento spoli reggisacco, devono essere seguita le norme di comportamento stabilite per i rifiuti. I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

2. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generali alimentari etc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori del gestore del servizio, in idonei recipienti chiusi da collocare in appositi locali distinti da quelli di lavorazione.

A) RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI PER TUTTO IL CICLO DI SMALTIMENTO

Il conferimento dei rifiuti di cui ai punti 1 e 3 del precedente art. 11 deve avvenire esclusivamente mediante cassonetti od altri contenitori collocati in posizioni stabilite dal Comune, ubicati sul ciglio stradale (o cunetta), su marciapiedi e porti-

ci, con le modalita' impartite e pubblicizzate dal gestore del servizio.

E' fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

Per i rifiuti di cui al punto 3 del medesimo articolo, possono essere previste anche modalita' di conferimento diverse dettate e pubblicizzate dal gestore del servizio, di materiale ed energia. Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:

- i rifiuti ingombranti;
- i rifiuti urbani pericolosi;
- i rifiuti tossici e nocivi; devono essere conferiti, nelle cassette, agli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.);
- sostanze liquide; devono essere conferite in bottiglie ed oggetti di vetro in contenitori sigillati;
- materiali accesi; nelle cassette, anche quando queste si aprono;
- materiali (metallici e non) che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- i rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia.

Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica e simili ben chiusi per impedirne la dispersione e debbono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso oppure immetterli nel successivo cassonetto piu' vicino qualora il primo risultasse gia' in colmo.

Qualora sia effettuata mediante trespoli reggisacco, devono essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti.

Se il conferimento e' effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminate prima dell'introduzione nei sacchetti.

B) RIFIUTI URBANI INTERNI INGOMBRANTI

I rifiuti ingombranti di cui al punto 2 dell'art. 11 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta ne' abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento e l'asportazione hanno luogo secondo le modalita' indicate dal Sindaco con apposita Ordinanza.

C) RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

I rifiuti urbani pericolosi, cosi' come identificati dalla deliberazione 27 luglio 1984 e successive integrazioni e modificazioni, saranno smaltiti dai produttori a proprie spese diretta-

mente o attraverso imprese o Enti autorizzati ai sensi della vigente normativa. Al fine di esentare quelli cittadini o associazioni per autofornitura.

D) **CONFERIMENTO, AI FINI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DI MATERIALI SPECIALI DESTINATI AL RECUPERO:** di cui al punto B.2.1 dell'art. 2 del presente regolamento che richiedono specifiche modalità di raccolta. Le frazioni di rifiuti per i quali sarà previsto apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite, come di seguito specificato, in aree di raccolta, all'uopo predisposte dal Comune e dal gestore del servizio, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite e rese note.

Le contenitori di vetro devono essere conferiti, nelle campagne di colore verde destinate alla raccolta differenziata del vetro.

E' vietato abbandonare bottiglie ed oggetti di vetro in genere all'esterno delle campagne, anche quando queste risultano piene, nonché altri oggetti di vetro che per forma e dimensione non vi possano essere introdotti, speciali assimilati agli urbani di cui al punto B.2.1 dell'art. 2 possono usufruire di determinati D.2 - **Carta:** giornali e edizioni di tariffa nel caso di nostro da avere sostituito spese per interventi tecnico-organizzativi con porta-rifiuti cartacei, e segnatamente riviste, librerie giornali, privi di corpi estranei, devono essere conferiti nelle campagne azzurre destinate alla raccolta differenziata della carta. E' vietato abbandonare all'esterno delle campagne materiali cartacei non introducibili nelle stesse. Copra farà carico all'Amministrazione comunale.

D.3 - **Lattine in alluminio e banda stagnata**

F) **VEGETALI**

Le lattine in alluminio vuote e residui di banda stagnata devono essere conferite nelle apposite campagne di colore grigio predisposte alla raccolta differenziata. E' vietato abbandonare all'esterno dei contenitori materiale non introducibile nelle stesse.

D.4. - **Contenitori per liquidi in plastica**

I contenitori per liquidi in plastica devono essere conferiti negli appositi cassonetti di colore giallo predisposti alla raccolta differenziata.

E' vietato introdurre materiali di plastica diversi da quelli previsti dalla raccolta differenziata così regolamentata, nonché abbandonare all'esterno dei contenitori residui non introducibili negli stessi.

E) **ALTRE FORME DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Possono essere attuate in forma sperimentale o permanente, raccolte differenziate per altre categorie di rifiuti quali ad esempio:

- cartoni;

- frazione secco-umida;
- accumulatori al piombo esausti quali batterie d'avviamento per autoveicoli;
- ingombranti;
- speciali assimilati agli urbani di cui al punto B.2.1 dell'art. 2 del presente regolamento che richiedono specifiche modalita' di raccolta.

Laddove questi servizi verranno istituiti, e' fatto obbligo agli utenti di conferire tali rifiuti negli appositi contenitori od aree di raccolta, all'uopo predisposte dal Comune e dal gestore del servizio, e secondo le modalita' che verranno di volta in volta stabilite e rese note precedenti i punti 1, 2 e 3;

In particolare potranno essere istituiti da parte del Comune e del gestore del servizio centri di raccolta differenziata denominati "Rifiuterie" opportunamente attrezzati e aperti al pubblico in giorni e orari prestabiliti.

Ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 507/93 e del relativo regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al punto B.2.1 dell'art. 2 possono usufruire di determinate agevolazioni e riduzioni di tariffa nel caso dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minor produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

L'accertamento e la verifica di cui sopra fara' carico all'Amministrazione comunale.

5. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al punto F)2.1 VARIAZIONI? del presente regolamento possono essere raccolti anche con modalita' e procedure diverse stabilite dal Comune. Tutte le modifiche alle suddette modalita' di raccolta che si dovessero apportare saranno tempestivamente e diffusamente comunicate all'utenza interessata, che rimane obbligata a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento.

ART. 13 RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove si è in grado di assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.

2. I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono con il perimetro deliberato dal Consiglio comunale - in allegato - ai sensi dell'art. 8 comma a) del D.P.R. 915/82 e come indicato nell'art. 59 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

3. Si considerano non servite le zone poste a distanza superiore a m. 300 (trecento) dal piu' vicino contenitore portarifiuti.

4. Il ritiro dei rifiuti sarà effettuato con le seguenti frequenze:

- A)- tutti i giorni esclusi i festivi:
1)-dal 15 Giugno al 15 Settembre;
2)-dal' 8 Dicembre al 7 Gennaio;

3)-Nella settimana precedente e seguente la Pasqua; di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche (B)- nelle giornate di Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato, nei periodi non compresi nei precedenti punti 1, 2 e 3; laggiù iscrittissime per la concessione appartenenti al pubblico demanio.

C)- Nei mesi di Luglio ed Agosto il servizio può essere effettuato anche nei giorni festivi.

5. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal Sindaco con apposita Ordinanza, mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti in discarica controllata e all'impianto di termodistruzione.

6. L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del presente regolamento.

7. In particolare, i rifiuti urbani dovranno essere conferiti nel contenitore più vicino di pulizia dell'area, delle acque.

8. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al punto B.2.1 dell'art. 2 del presente regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal Comune. I produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni fornite dallo stesso.

9. Ai sensi del citato D.Lgs. n. 507 a fronte del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani deve essere corrisposta una tassa annuale.

ART. 14 TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali dell'art. 4 del presente regolamento.

ART. 15 TRATTAMENTO

1. Il trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati, ai sensi del D.P.R. 915/82.

Titolo III
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 16

- 1) aree pedonali a verde DEFINIZIONE: attrezzate, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi.
1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, torrenti, canali e spiagge marittime non in concessione appartenenti al pubblico demanio.

ART. 19

CONTENITORI PORTATILI

ART. 17

RACCOLTA, TRATTAMENTO E SPAZZAMENTO della pulizia delle aree pubbliche devono essere effettuati, gestiti e curati dal Comune. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato dal Comune in gestione diretta in economia entro il perimetro delineato dal Consiglio comunale, allegato al presente regolamento.

2. Fanno eccezione il servizio di raccolta dei rifiuti delle aree e spiagge in concessione o in uso temporaneo, che è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate da apposita ordinanza sindacale. di uso comune dei fabbricati, nonché le aree

3. Il servizio di raccolta, di trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuato entro il territorio comunale, è a carico degli Enti competenti.

ART. 18

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ESTERNI

1. I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di spazzamento vengono definiti così da comprendere:
- a) le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi classificati come comunali;
 - b) le strade vicinali classificate d'uso pubblico;
 - c) i tratti urbani delle strade statali e provinciali;
 - d) le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finiture collaterali;

- e) le strade private comunque soggette alla vigilanza urbana, ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta; dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate con idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche; tori di raccolta e gestiti dal servizio di raccolta.
- f) aree pedonali a verde pubblico e/o attrezzate e disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi, gli spazi verdi di arredo stradale, scivole a partitrafico, lo scivolo, etc. fusti urbani in esse prodotti.

ART. 19

CONTENITORI PORTARIFIUTI

AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESPOSIZI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche devono essere installati e gestiti da cura del Comune appositi contenitori. uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori. indipendentemente dai luoghi in cui viene stabilito lo smaltimento della ART. 20iva via o piazza da parte

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

1. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità nei luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché nelle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. le concessioni sono soggette a tassazione per la raccolta dei rifiuti urbani in esse prodotti.

ART. 21

PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.

2. A tale scopo, essi devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

ART. 22

PULIZIA DEI MERCATI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mer-

cati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta, siccome il regolamento. 2. I rifiuti putrescibili dovranno essere preventivamente chiusi in sacchi idonei e tenuti tutti negli stessi.

3. Tali aree in concessione sono soggette a tassazione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti.

ART. 26
AREE ADIBITE A LUNA PARK, LISCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI
E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

ART. 23

AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI. Luna park e altre aree devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, e installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. autorizzazioni agli uffici comunali preposti.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

4. Tali aree in concessione sono soggette a tassazione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti. solidi urbani prodotti in tali aree una tassa o onorario di smaltimento calcolate secondo le modalità di applicazione previste nel regolamento della stessa manifestazione o attività di cui sono.

ART. 24

CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di regolamento comunale.

1. Il gestore dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.

2. E' vietato introdurre rifiuti negli stessi ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree dovranno essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento ART. 26 e quelle specificatamente enunciate nelle AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI servizi di smaltimento. E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti, la gestione delle attività svolte nelle aree 2. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalita' di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso dei rifiuti esterni i seguenti:

3. Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/93 citato e' istituita per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti in tali aree una tassa giornaliera di smaltimento computata secondo le modalita' specifiche previste nel regolamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, da addebitare all'azione di ripulimento di diservanti chiavi in mano, con il contributo di pulizia e di smaltimento laterali posto al terreno ed al servizio di pulizia.

ART. 27 - Disposizioni diverse

1. Chi effettua attivita' relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e' tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attivita' e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

2. Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori per l'igiene urbana (campane per raccolte differenziate, cassonetti per RSU, cestini getta-carta), e' responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed e' soggetto a sanzioni amministrative o penali a norma delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti comunali.

3. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore del servizio pubblico relativi allo smalti-

mento dei rifiuti oggetto del presente regolamento sono a carico dei soggetti richiedenti (pubblici e/o privati), e per presenza di effluvio.

ART. 28

AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree dovranno essere mantenute pulite dai fruitori, ai quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento. L'altezza di essi e per tutto il fronte degli stessi. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore del servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

2. Agli abitanti delle abitazioni situate sotto il tetto degli edifici e' fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lere di gineccio pendenti dagli sporti dei tetti, e delle gronde che si protrudono nelle pubbliche vie costituendo pericolo per la circolazione dei pedoni.

ART. 29

ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

1. Rientrano fra i compiti affidati al servizio di smaltimento dei rifiuti esterni i seguenti:

ART. 30

- a) pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base), pareti laterali ad altezza d'uomo nelle gallerie di pubblico transito;
- b) diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno ed all'ambiente circostante;
- c) pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
- d) pulizia delle spiagge libere comunali.

ART. 30

SGOMBERO DI NEVE

1. Al verificarsi delle precipitazioni nevose il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici ed i luoghi di pubblico interesse;

- b) lo spargimento di cloruritalloche', anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

ART. 31

OSERVAZA DI ALTRE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI COMUNALI OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA

1. In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, e' fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola e' finalizzato alla tutela dell'incolumita' dei pedoni.

2. Agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici e' fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumita' dei pedoni.

3. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti, oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle UU.SS.LL., ai sensi della legislazione regionale in materia.

ART. 32

ASPORTO DI SCARICHI ABUSIVI

1. Dove si verificano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione igienica dell'ambiente raccogliendo i rifiuti depositati e provvedendo al loro conferimento nei modi previsti dal regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste.

2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati perché provvedano alla rimozione dei rifiuti entro un termine stabilito.

da f. 20.000 a f. 100.000 prevista per l'art.24; per l'inosservanza di analogo divieto, relativo ai rifiuti speciali, al quale fa riferimento il 3° comma della stessa disposizione di legge, la sanzione amministrativa prevista va invece da f. 100.000 a f. 2.000.000; per l'inosservanza, da parte delle Imprese che producono o comunque trattano i rifiuti, degli obblighi previsti dall'art.11, comma 2, di fornire le informazioni richieste dall'autorità di controllo e di trasmettere all'autorità che ha rilasciato l'Autorizzazione, la relazione annuale sui rifiuti, l'art.28 prevede la sanzione amministrativa da f. 50.000 a f. 5000.000.

2. Per la violazione di ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento, fatta salva l'applicazione di eventuali più gravi sanzioni previste da disposizioni legislative statali o regionali, si applica la sanzione amministrativa da f. 50.000 a f. 200.000.

3. Per l'applicazione delle indicate sanzioni amministrative si avvarrà delle procedure e modalità previste dalla legge 24.11.1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale.

4. alle violazioni delle norme relative all'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani si applicano le norme generali del Codice penale, con particolare riferimento all'art. 635 - relativo al danneggiamento in generale - ed art. 674 - relativo al getto pericoloso di cose - nonché le norme specifiche previste dal D.P.R. 10/9/1982, n.915 (art.32, comma 2; art.31 comma 3; art.12, art.9 comma 2; art.10; art.16 art.27) e della legge n.475/1988 (art.9 octies).

ART.37 RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 38 NORMA TRANSITORIA

1. Sino al 31 dicembre 1995 sono temporaneamente sospese le norme relative alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi speciali assimilati agli urbani come previsto dalla legge 146/94. Sino ad allora restano in vigore le norme relative alla assimilabilità degli stessi previste dal D.P.R. 915/82.

ART.39 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.

- b) lo spargimento di cloruri allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

ART. 31

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI COMUNALI OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA

1. In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

CONTROLLI

2. Agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

3. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti, relative alla vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle U.S.S.I.L., ai sensi della legislazione regionale in materia.

ART. 32

ASPORTO DI SCARICHI ABUSIVI

1. Ove si verificano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione igienica dell'ambiente raccogliendo i rifiuti depositati e provvedendo al loro conferimento nei modi previsti dal regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste.

2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati perché provvedano alla rimozione dei rifiuti entro un termine stabilito.